

71. 24.



Sent. n° 79

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione permanente d'Accusa
 Letti gli atti del procedimento a carico del Senatore
Barone Francesco Compagna e di Antonio Cerese,
 Uspettore di Pubblica Sicurezza, imputati di truffa in
 danno della Marchesa Francesca Avitabile, delitto
 previsto dall'art. 413 del Codice Penale:

Letta l'Ordinanza della Commissione Istruttoria
 del due Luglio corrente nonché l'opposizione prodotta
 dalla parte civile:

Sedi
n° 78

Letta la domanda dell'Avvocato Pietro Rosano
 con la quale accompagnando una copia d'istrumento
 stipulato fra il Senatore Compagna e la Marchesa
 Avitabile il 24 Luglio corrente, chiede la inammissi-
 sibilità dell'opposizione della parte civile contro
 l'Ordinanza della Commissione Istruttoria sovra
 citata:

Considerato infatti che la Signora Marchesa
 Avitabile diede a mutuo all'Onor. Barone Compagna
 Senatore del Regno lire 27,000. con la corrispon-
 sione dell'interessi del 12 p. 100 circa: somma che venne fatta
 figurare come deposito gratuito:

Che, impedito il Senatore Compagna da circo-
 stanze superiori alla sua volontà, di restituire le
 lire 27,000, la Marchesa Avitabile pose contro di
 lui querela di truffa: che Commissione d'Istruzione

del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, dopo accurata istruttoria, dietro conformi conclusioni del P. M., con sua Ordinanza 2 Luglio 1902, dichiarò non esser luogo a procedimento, perché il fatto imputato non costituisce reato.

Che contro questa ordinanza fece opposizione la Marchesa Avitabile, parte civile, allegando sostanzialmente non essersi tenuto conto nella medesima delle osservazioni da lei esposte in un foglio di lumi trasmesso alla Commissione Istruttoria:

Che, il Pubblico Ministero, a cui l'opposizione fu comunicata, ribattendo le ragioni della Marchesa, conchiuse pel rigetto della opposizione e per la conferma dell'ordinanza impugnata:

Che, posteriormente a ciò, dal difensore del Senatore Compagna fu eccepita l'inammissibilità dell'opposizione per non essersi notificata la costituzione di parte civile, e presentò un atto pubblico del 24 corrente Luglio, col quale la Baronessa Compagna, moglie del Senatore, concede alla Marchesa Avitabile prima ipoteca sopra un fondo di sua piena proprietà per suo credito di L. 27,000, portato nel conteggio a lire 28,000, ed il Senatore Compagna si obbliga a pagarle l'annuo interesse del 6% netto da ogni imposta; pagamento che la Baronessa garantisce col sostituirsi di la Marchesa Avitabile, fino alla concorrenza della relativa somma, nel proprio credito per estaglio annuo sul fondo ipotecato dovutale solitamente dai Signori Gaspare e De Horatij: e la Marchesa Avitabile consente in ricambio a prorogare di sei anni, a cominciare dal 1° Gennaio 1902, il termine per la restituzione del capitale.

Attesoché, in presenza di questi fatti, diviene superflua ogni discussione sia sulla questione di diritto circa l'ammissibilità o meno dell'opposizione, sia sul merito, in ordine al quale, quand'anche si si potesse discutere, la Commissione di

accusa dovrebbe rigettare l'opposizione stessa e confermare l'ordinanza della Commissione d'Istruzione:

Che difatti, non essendosi il P. M. associato alla opposizione della parte civile per riattivare l'azione penale, non resta in causa che la sola parte civile, la quale agisce per i suoi interessi civili:

Che, trattandosi quindi di un semplice interesse privato, la parte interessata può sempre revocare la sua costituzione di parte civile, e così far cessare col proprio fatto il procedimento giudiziario:

Che, la Marchesa Avitabile nel citato istrumento 24 Luglio 1902, dopo avere accettato i patti ivi convenuti, ha dichiarato testualmente « di non avere altro a pretendere al di fuori
 « del credito e degli accessori come innanzi sistematati, sicché rinunzia a qualsiasi altra protesta
 « formulata o possibile in dipendenza degli esposti fatti e si obbliga formalmente, sotto pena della
 « emenda del danno, di recedere da ogni sorta di
 « denuncia o querela da lei sposta contro il
 « barone Compagna, riconoscendo ampiamente
 « la perfetta buona fede del suo operato e la forza
 « maggiore che gli ha impedito di mantenere i propri
 « impegni verso di lei: ».

Che mai si saprebbe immaginare una revoca più esplicita di costituzione di parte civile e quindi la conseguente inefficacia della opposizione fatta in tale qualità:

Che alla piena validità di siffatta revoca, non potrebbe ostare la mancata notificazione di essa; poiché, non avendo la notificazione altro scopo se non quello di far conoscere all'interessato la mutata volontà della parte civile, la medesima diventa inutile quando è in presenza dell'interessato medesimo intervenuto come parte nel citato istrumento, ed a lui direttamente che essa venne fatta:

Che infine, inutile, perché non più necessaria, sarebbe la notificazione della revoca al P. M., dal momento che questo, (come nel presente caso) non ha aderito alla opposizione, ma l'ha invece ritenuta infondata.

Che d'attraente, anche il P. M. che conosceva di tale revoca, perché a lui venne comunicato l'istruimento in cui si contiene, e dopo ciò emise nuove requisitorie con cui chiese si dichiarasse divenuto inefficace, di fronte a siffatta revoca, l'opposizione della Marchesa Avitabile.

Per questi motivi

Visto l'art. 113 del Codice di Procedura Penale conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero

Ordina non essere più luogo a deliberare sulla opposizione della Marchesa Avitabile e dovere restare ferma l'Ordinanza della Commissione d'Istruzione del Luglio 1902; ed ordina la restituzione alla Marchesa Avitabile del fatto deposito, sottratte le spese.

Roma 27 Luglio 1902

Canonico etc.

G. Baucelli

M. Curioni

Carlo Mammì

E. Cucch

C. Cerretti

M. Rabbia

Giorgi

Marcolini



J. P. Baucelli